

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Comune di Cuneo sta sviluppando l'importante progetto del Parco Fluviale avente lo scopo di riqualificare un'area ricca di risorse naturalistiche, storiche e culturali e che tale progetto è stato formalizzato con una proposta di legge regionale di istituzione del "Parco Fluviale di Cuneo", approvata dal consiglio comunale con propria delibera n. 146 del 22/11/2005;
- tale proposta di legge è stata approvata, a seguito dell'iter previsto, dal Consiglio Regionale - con Legge regionale n° 3 del 19.2.2007 - recependo un emendamento del Comune di Cuneo in sede di Commissione Consiliare per la trasformazione del nome in "Parco Fluviale Gesso e Stura" in quanto risulta inequivocabile che le finalità di tutela, promozione e salvaguardia del territorio fluviale potranno essere raggiunte mediante la partecipazione ed il coinvolgimento dei territori e delle comunità limitrofi;
- la nascita del "Parco Fluviale Gesso e Stura" deve quindi essere considerata come l'avvio di un processo di valorizzazione del territorio fluviale dei corsi d'acqua del Gesso e dello Stura che, se condiviso e concordato con le realtà locali, dovrà estendersi verso i territori di monte e di valle;
- sono finalità istitutive del Parco la tutela e valorizzazione delle caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell'area fluviale, la promozione ed incentivazione di attività agro-silvo-colturali nonché le attività economiche tradizionali e legate all'utilizzazione ecosostenibile delle risorse, la promozione di attività scientifiche, ricreative e turistiche e la fruizione turistico-ricreativa dell'area protetta;
- l'art. 5 della Legge Regionale n° 3 del 19.2.2007 "Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura" individua il Comune di Cuneo quale Ente gestore del Parco fluviale;
- questo collegio, con deliberazione n° 120 del 24.4.2007, ha disposto che le funzioni di direzione ed amministrazione del Parco fluviale Gesso e Stura vengano direttamente esercitate dal Comune di Cuneo tramite il proprio Settore Ambiente e Mobilità;
- il Comune di Cuneo è proprietario di terreni siti in Cuneo, località San Rocco Castagnaretta, parte del fondo rustico denominato "Cascina Berardenga", individuati al Catasto Terreni al Foglio n. 75, mappali nn. 3 e 4, compresi nel "Parco Fluviale Gesso e Stura";
- nei terreni limitrofi la proprietà comunale l'Associazione Sportiva Dilettantistica Ippica "Cascina Costantino" svolge l'attività di equitazione e turistico-ricettiva all'interno del Parco Fluviale;
- la suddetta Associazione, per lo svolgimento delle suddette attività, ha presentato richiesta al fine di poter utilizzare una porzione dei terreni comunali della superficie di circa mq. 1.000, vicini alla pista ciclabile, per la realizzazione di un recinto da adibire a paddok per cavalli;
- a scomputo di canoni di affitto, l'Associazione ha proposto di effettuare lo sfalcio erba, le potature e la pulizia dei terreni comunali in collaborazione con il Comune nella gestione delle aree comprese nel Parco;

- l'Associazione si è dichiarata disponibile a mettere a disposizione del Comune alcuni locali per attività del Parco ed a destinare uno spazio da adibire a punto informativo per le attività del Parco stesso e per la distribuzione di materiale informativo;
- l'Associazione ha chiesto di poter utilizzare il logo del Parco Fluviale all'interno di pubblicazioni informativi dell'attività della stessa;

Valutato di esprimere il parere favorevole alla concessione in uso del terreno, ritenendo nel complesso interessante e positiva la possibilità di lavorare in sinergia con associazioni, aziende ed attività presenti nel territorio del Parco Fluviale;

Valutato inoltre di ritenere che le proposte dell'Associazione rientrino nelle finalità del Parco Fluviale, così come precisato negli artt. 4 e 14 delle L.R. 19.2.2007, n. 3 e che la disponibilità di un punto informativo e di locali per le attività del Parco siano da considerare particolarmente interessanti;

Valutato infine che per quanto riguarda l'uso del logo del Parco fluviale Gesso e Stura non vi sono particolari contrarietà, fatti salvi utilizzi preventivamente concordati ed autorizzati e solo per pubblicazioni non in contrasto con le attività del Parco Fluviale;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno definire un Contratto per la concessione in uso all'Associazione Sportiva Dilettantistica Ippica "Cascina Costantino", con sede in Cuneo, Viale Mistral n. 85 – P. IVA 02826410041 – un'area della superficie di circa mq. 1.000 in Cuneo, località San Rocco Castagnaretta, "Cascina Berardenga" a parte del mappale n. 4 del Foglio n. 75.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31 gennaio 2007 di approvazione del Bilancio di Previsione 2007 e del Bilancio Programmatico 2007-2009;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13 febbraio 2007 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità ;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale, in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge

DELIBERA

1. Di concedere in uso all'Associazione Sportiva Dilettantistica Ippica "Cascina Costantino", con sede in Cuneo, Viale Mistral n. 85 – P. IVA 02826410041 – un'area della superficie di circa mq. 1.000 in Cuneo, località San Rocco Castagnaretta, "Cascina Berardenga" a parte del mappale n. 4 del Foglio n. 75;

2. Di dare atto che la concessione in uso viene subordinata alle seguenti condizioni:
- a. durata anni 7 (sette) con decorrenza dal 1/06/2007;
 - b. canone simbolico di € 10,00 annui;
 - c. realizzazione del paddok entro sei mesi dalla data della concessione, con ogni onere a carico dell'Associazione, compresi i lavori di ripristino alla scadenza della concessione;
 - d. la concessionaria dovrà provvedere allo sfalcio erba dei limitrofi terreni di proprietà comunale, nonché alle necessarie potature ed alla pulizia degli stessi, garantendo almeno n. 2 interventi annui;
 - e. il Comune di Cuneo potrà utilizzare alcuni locali dell'Associazione per attività del Parco, da concordarsi di volta in volta tra le parti per un minimo di n. 2 manifestazioni all'anno;
 - f. presso la struttura dell'Associazione sarà destinato uno spazio da adibire a punto informativo per le attività del Parco e per la distribuzione di materiale informativo;
 - g. l'Associazione potrà utilizzare il logo del Parco Fluviale; gli utilizzi dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati dal Comune e saranno limitati a pubblicazioni non in contrasto con le attività del Parco;
 - h. tutte le spese relative al contratto di concessione saranno a carico dell'Associazione;
 - i. per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle leggi in materia ed al Codice Civile ove applicabile.
3. Di dare atto che, il responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario Tecnico Responsabile del Settore Ambiente e Mobilità Ing. Luca Gautero.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere,

Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

